



**AREA DELLE FUNZIONI LOCALI
SEZIONE DIRIGENTI AMMINISTRATIVI, TECNICI E PROFESSIONALI**

CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA



Fondi contrattuali: applicazione art. 91, comma 10, del C.C.N.L. 17 dicembre 2020

L'anno 2021, il giorno 17 del mese di febbraio, alle ore 15,00 ha avuto luogo in videoconferenza l'incontro tra la delegazione trattante di parte sindacale dell'area delle funzioni locali - sezione dirigenti amministrativi, tecnici e professionali (FP CGIL, CISL FP, UIL FPL e FEDIR SANITÀ) e la delegazione trattante di parte pubblica dell'azienda unità locale socio sanitaria n. 4 "Veneto Orientale"

Per l'Azienda	Firme
---------------	-------

direttore generale Carlo Bramezza	
direttore amministrativo Michela Conte	
direttore sanitario Maria Grazia Carraro	
direttore dei servizi socio sanitari Mauro Filippi	
direttore u.o.c. risorse umane Massimo Visentin	

Per le organizzazioni sindacali	Firme
---------------------------------	-------

FP CGIL	
CISL FP	
UIL FPL	
FEDIRETS (già FEDIR SANITÀ)	

Premesso che

- 1) in data 17 dicembre 2020 è stato sottoscritto il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'area delle funzioni locali triennio 2016 - 2018 che, ai sensi dell'art. 1, comma 6, si applica a tutti i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali di cui alla precedente area III della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa;
- 2) l'art. 91 del predetto nuovo CCNL, tra l'altro, prevede che a decorrere dall'anno 2021 è istituito il nuovo "fondo retribuzione di risultato e altri trattamenti accessori" dove confluiscono, ad invarianza di spesa complessiva, in un unico importo, le risorse consolidate nell'anno 2020 del "fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale" e del "fondo delle condizioni di lavoro" di cui, rispettivamente, all'art. 10 e art. 9 del CCNL 6 maggio 2010 dell'area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa, destinate alla sola dirigenza di cui alla presente sezione e, quindi, al netto delle risorse destinate alla dirigenza sanitaria e attualmente ricompresa nel campo di applicazione del CCNL area sanità sottoscritto il 19 dicembre 2019;
- 3) l'entità dei fondi contrattuali nell'anno 2020 per la contrattazione collettiva integrativa dei dirigenti amministrativi, tecnici e professionali è la seguente (al netto dell'ulteriore incremento dei fondi per il solo anno 2020 di cui all'art. 11, comma 1 del D.L. 35/2019, pari ad € 34.718,00 comprensivi di tutti gli oneri, assegnato con Decreto del Direttore generale Area sanità e sociale n. 155 del 29 dicembre 2020, nonché della quota parte del piano di razionalizzazione anno 2019 che verrà attribuita a questa area contrattuale a conclusione della procedura in corso):
 - a) Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa:

€ 216.125,46

b) Fondo delle condizioni di lavoro:

€ 7.934,75

c) Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale:

€ 38.527,06

4) In applicazione degli artt. 90 e 91 del richiamato CCNL l'entità dei nuovi fondi per la contrattazione collettiva integrativa, determinati in via provvisoria, dei dirigenti amministrativi, tecnici e professionali è la seguente:

a) Fondo retribuzione di posizione:

€ 216.125,46

b) Fondo retribuzione di risultato e altri trattamenti accessori:

€ 46.461,81

5) L'art. 87, comma 4 del richiamato nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro ridetermina, a decorrere dal 1 gennaio 2018, i nuovi valori di retribuzione di posizione minima unificata previsti dagli artt. 5 e 6 del CCNL 6 maggio 2010;

6) L'art. 89 prevede a decorrere dal 1° gennaio 2021 le nuove tipologie di incarico e i nuovi valori di retribuzione di posizione fissa che ricomprendono i valori in godimento, da parte di ciascun titolare di incarico, della retribuzione minima contrattuale unificata di cui all'art. 87, comma 4 e della differenza sui minimi, le quali, pertanto, con la medesima decorrenza cessano di essere corrisposte;

7) Il successivo art. 93 stabilisce, a decorrere dal 31 dicembre 2018, l'indennità per incarico di direzione di struttura complessa nel valore complessivo di € 10.218,00 per tredici mensilità;

8) Con deliberazione del direttore generale 1° marzo 2019, n. 172 è stato approvato il verbale di accordo sottoscritto in data 10 luglio 2018 "integrazione regolamento per l'individuazione, la graduazione e l'attribuzione degli incarichi dirigenziali del 29 dicembre 2015" che, all'art. 5 prevede la graduazione e la valorizzazione degli incarichi secondo uno schema suddiviso per tipologia di incarico;

9) L'art. 91, comma 10, del CCNL 17 dicembre 2020 prevede la possibilità di trasferire stabilmente una quota di risorse dal "fondo retribuzione di risultato e altri trattamenti accessori" al "fondo retribuzione di posizione", nella misura massima del 30% delle risorse stabili e consolidate finalizzata a garantire la massima copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della nuova disciplina della retribuzione di posizione.

Le parti convengono quanto segue:

1) In applicazione dell'art. 91, comma 10 del CCNL 17 dicembre 2020 dell'area delle funzioni locali, a far data dal 1° gennaio 2021 vengono ridotte stabilmente, nella misura del 30% pari ad un importo complessivo di € 13.938,54, le complessive risorse del "fondo retribuzione di risultato e altri trattamenti accessori", incrementando di un importo corrispondente le risorse del "fondo retribuzione di posizione" di cui all'art. 90, al fine di garantire la massima copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della nuova disciplina della retribuzione di posizione;

2) Nelle more della definizione di una nuova graduazione delle funzioni dirigenziali, atteso che in applicazione dell'art. 89, comma 5, del nuovo CCNL gli incrementi di retribuzione di posizione parte fissa sono in parte finanziati mediante corrispondenti riduzioni della retribuzione di posizione parte variabile in atto, quest'ultima viene riconosciuta secondo i criteri di pesatura di cui al sopra citato accordo aziendale del 10 luglio 2018 e comunque nei limiti delle risorse disponibili nel "fondo retribuzione di posizione".

= 0 = 0 = 0 = 0 =